

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022

SOTTOMISURA 5.2

“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

BANDO 2024

“Danni da piogge alluvionali del 19 ottobre 2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta”

Allegato al D.D.G. n. 10132 del 20/12/2024

INDICE

1	PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....
2	FINALITA' E OBIETTIVI.....
3	BENEFICIARI.....
4	DOTAZIONE FINANZIARIA
5	LOCALIZZAZIONE.....
6	INTERVENTI PREVISTI.....
7	REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....
8	SPESE AMMISSIBILI.....
9	SPESE NON AMMISSIBILI.....
10	COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI.....
11	CRITERI DI SELEZIONE.....
12	TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITA' DELL'AIUTO.....
13	IMPORTO MINIMO AMMISSIBILE E MASSIMO CONCEDIBILE
14	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....
15	INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA.....
16	DOCUMENTAZIONE.....
17	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....
18	DOMANDA DI PAGAMENTO
19	TEMPI DI ESECUZIONE E VARIANTI.....
20	CONTROLLI E SANZIONI.....
21	STRUMENTI DI TUTELA.....
22	DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....

1. Premessa e riferimenti normativi

La sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”* è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2024) 7417 final del 17/10/2024 (Versione 14.1).

Il presente Bando disciplina gli aspetti specifici della sottomisura 5.2 e per quanto non espressamente previsto nelle stesse si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali, emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 consultabili sul sito:

<https://www.psr Sicilia.it/normative-e-documenti/>

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n.2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01);
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 – aiuto di Stato SA.38930;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decreto Assessoriale n. 01/Gab del 25/01/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
- Decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- D.M. 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- Decreto legislativo n. 102/2004 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 dal decreto legislativo 26 marzo 2018 e s. m. i.;
- Deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 della Giunta Regionale è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della regionale nei giorni 19 e 20 ottobre 2024;
- Deliberazione n. 367 del 14 novembre 2024 della Giunta Regionale con cui viene demandato al Dipartimento regionale dell'agricoltura l'avvio delle procedure attinenti la delimitazione delle aree, la valutazione delle perdite subite per le aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi verificatosi nella Piana di Licata (AG);

- Proposta del Presidente della Regione con nota prot. n. 21708 del 21 ottobre 2024 di dichiarare lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13 per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei, eventualmente prorogabili;
- Deliberazione n. 420 del 11 dicembre 2024 della Giunta Regionale con cui è stata apprezzata la proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea concernente l'attivazione della Misura 5 – Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” di delimitazione dei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta colpiti dall'alluvione del 19 ottobre 2024;
- Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021.

2. Finalità e obiettivi

Il verificarsi sempre più frequente di eventi calamitosi di particolare intensità sul territorio regionale, quali allagamenti, frane e devastazioni dovute allo straripamento di fiumi e torrenti, provocate da vere “bombe d'acqua”, hanno evidenziato l'utilità di dotarsi di uno strumento idoneo a dare risposte in tempi brevi alle imprese agricole danneggiate per il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

La sottomisura 5.2 “*Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*” ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 si prefigge l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici.

Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 “*Favorire l'accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese*”. Inoltre, la sottomisura contribuisce direttamente alla FA 3b all'obiettivo trasversale ambiente e cambiamenti climatici.

Ai fini del presente Bando in conformità all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera “*Calamità naturale*” un evento naturale, di tipo abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

3. Beneficiari

I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni. Enti pubblici per infrastrutture. La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando per la sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” è pari ad € 3.000.000,00, di cui € 1.815.000,00 di quota FEASR.

5. Localizzazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nei territori, delle province di Agrigento e Caltanissetta colpite dall'alluvione del 19 ottobre 2024, delimitati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 420

dell'11 dicembre 2024.

6. Interventi previsti

La sottomisura si prefigge l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il ripristino e/o ricostruzione delle strutture e infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, nonché la ricostituzione delle dotazioni aziendali, in conformità a quanto previsto all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Gli interventi destinati alle aziende agricole danneggiate consistono in:

- ripristino e/o ricostruzione delle infrastrutture danneggiate (stradelle interpoderali, canali di sgrondo, ecc.);
- il ripristino e/o ricostruzione di strutture (terreni, fabbricati e impianti) e delle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature);
- il ripristino di impianti di colture pluriennali e del patrimonio zootecnico danneggiati dall'evento calamitoso;

7. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004, i beneficiari, hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "*Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori*" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Inoltre, il beneficiario dovrà essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

Il sostegno può essere concesso agli Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Il proponente della domanda deve dimostrare che:

- a. la struttura/infrastruttura danneggiata era efficiente, funzionale e rispondeva a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi dell'evento;
- b. il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione dell'ordinaria manutenzione;
- c. esista un diretto nesso di causalità tra l'evento e il danno.

Costituisce condizione specifica d'ammissibilità, per la presentazione della domanda di sostegno, che l'ubicazione dell'azienda oggetto di intervento ricada all'interno della delimitazione territoriale riportata nella Delibera di Giunta Regionale n. 420 dell'11 dicembre 2024, atto di riconoscimento formale dell'evento che ha causato una perdita del potenziale agricolo in misura pari o superiore al 30%.

E' condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno che la **perdita del potenziale produttivo sia di almeno il 30%**, per ciascuna categoria di bene danneggiato a livello aziendale.

Ad esempio: il danno delle serre ricadenti nelle aree delimitate dalla Delibera di Giunta regionale deve superare in valore il 30% rispetto al valore complessivo delle serre in dotazione nell'intera superficie aziendale.

Il **valore del bene prima dell'evento calamitoso** verrà determinato tenendo conto della perdita di valore che ha subito nel tempo, calcolando la differenza tra costo di acquisto/realizzo, giustificato con

fatture, e le quote di ammortamento maturate.

Il valore del danno verrà calcolato in base ai costi di ripristino che il bene danneggiato, ricadente nelle aree delimitate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 420 dell'11 dicembre 2024, ha subito a seguito delle piogge alluvionali del 19 ottobre 2024.

Il **costo di ripristino** viene calcolato attraverso costi di riferimento (prezziario regionale) o preventivi. Il costo unitario di ripristino non potrà superare il valore unitario del bene, come calcolato precedentemente.

Il **calcolo della percentuale di danno** sarà effettuato a livello aziendale, per ciascuna categoria di bene danneggiato, verificando il valore del danno (nelle aree delimitate dalla Delibera) rispetto al valore della stessa categoria di beni in dotazione aziendale.

$$\% \text{ di danno aziendale} = \frac{\text{Costo di ripristino dei beni (per tipologia) ricadenti nelle aree delimitate}}{\text{Valore dei beni (per tipologia) presenti in tutta l'azienda al momento della calamità}}$$

La verifica dell'esistenza della struttura danneggiata sarà effettuata attraverso:

- specifiche visite in loco;
- l'acquisizione delle fotografie geo-referenziate;
- l'acquisizione delle fotografie aeree tramite il SIAN.

La ditta, ai fini della determinazione del danno, del valore del bene prima dell'evento calamitoso, dei costi di ripristino e dell'incidenza percentuale del danno dovrà presentare perizia, asseverata, di un tecnico abilitato.

In applicazione dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2017/2393, l'ammissibilità delle spese sostenute per il ripristino del potenziale produttivo decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso (calamità naturale, avversità atmosferica ed evento catastrofico).

E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione di un progetto completo della documentazione riportata al punto 16.1 del Bando. L'attestazione di avvenuta presentazione del progetto, agli enti preposti, per la richiesta delle necessarie autorizzazioni/nullaosta/permessi deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvio del procedimento istruttorio successivo all'approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento.

La cantierabilità dovrà essere dimostrata, a pena della decadenza del finanziamento, in sede di presentazione della prima domanda di pagamento di acconto (SAL) o in sede di presentazione di domanda di pagamento di Saldo finale nel caso in cui non si optasse per il rimborso degli acconti.

8. Spese ammissibili

Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso.

Sono ammissibili le spese di investimento che prevedono investimenti per il ripristino e/o ricostruzione delle strutture e infrastrutture rurali danneggiate dalla calamità naturale "piogge alluvionali del 19 ottobre 2024", nonché la ricostituzione delle dotazioni aziendali, in conformità a quanto previsto all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- a) ripristino e/o ricostruzione di beni immobili ed infrastrutture;
- b) ripristino e/o ricostruzione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione

interaziendali e aziendali;

c) ripristino e sistemazioni fondiarie compresa la viabilità podereale;

d) ricostituzione del patrimonio zootecnico danneggiato e/o distrutto dall'evento;

e) ricostituzione delle macchine e delle attrezzature agricole danneggiate; la compensazione è calcolata sulla base dei costi di riparazione o del valore economico al momento del verificarsi dell'evento.

Le spese ammissibili, concernenti il ripristino e la ricostituzione del patrimonio rurale danneggiato, sono finalizzate a riportare la struttura nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell'evento.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno catastrofico oggetto di intervento, con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento (art. 18 – paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Non è ammessa alcuna forma di sovracompenrazione per effetto della combinazione degli aiuti della presente misura e di altri strumenti nazionali o dell'Unione (vedi misura "Gestione del rischio") o di regimi assicurativi privati. Ad esempio, se un agricoltore ha sottoscritto un'assicurazione privata che copre il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali (o se esistono fondi nazionali con lo stesso scopo), l'importo complessivo ricevuto dall'agricoltore al fine di ripristinare la produzione potenziale non deve superare il costo dell'investimento.

Nell'attuazione della Sottomisura dovrà essere applicata la metodologia dei costi semplificati sia per la realizzazione degli impianti colturali, sia per l'acquisto di macchine agricole, riportati nell'allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2022 ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti, al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi. Le procedure e le modalità di applicazione dei costi semplificati saranno quelle stabilite dal predetto allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2022 e dalla successiva disposizione di cui alla nota prot. n. 2778 del 22/01/2020.

Per la determinazione della congruità delle spese afferenti agli altri investimenti materiali o immateriali non compresi nella metodologia dei costi semplificati di cui all'allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2022, si rimanda a quanto previsto al punto 6 "Criteri per l'ammissibilità delle spese" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2022 di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 (utilizzazione di prezzi vigenti a livello regionale, preventivi di confronto delle spese, analisi prezzi, ecc.).

Spese generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:
 - studi di fattibilità;
 - valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
 - stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali e tecnici a corredo della domandadi sostegno, compresa la perizia asseverata;
 - direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
 - predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
 - redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali ovvero:

a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli

professionali competenti;

- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti *a*, *b*, e *c* non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale, da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.);
- certificazioni della spesa relative alle domande di pagamento acconto/saldo da parte di Dottori Commercialisti/Esperti Contabili inseriti nella "long list" a cura della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia, nonché di altre convenzioni che l'Amministrazione dovesse stipulare, per un importo massimo dell'1% della spesa certificata, per singola categoria professionale.

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico, effettuata sulla scorta di un'accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e alla spesa relativa alla certificazione.

Si ribadisce che nell'attuazione della sottomisura dovrà essere applicata la vigente metodologia dei costi semplificati per gli impianti colturali, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti, al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi.

9. Spese non ammissibili

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia;
- acquisto di beni di consumo;
- ristrutturazione di fabbricati ad uso esclusivamente residenziale;
- acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato.

Per quanto riguarda le ulteriori spese non ammissibili e l'IVA, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022 punto 3.6 "Ammissibilità IVA".

10. Complementarità con altri strumenti finanziari europei

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità, indicate nel capitolo 14 PSR Sicilia 2014/2022. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, l'agricoltore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

11. Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Tali criteri sono stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 4/2024

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito, all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto), riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti, in base ai quali il progetto è stato valutato, ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto deve comunque rientrare, all'interno della dotazione finanziaria prevista dal bando. Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la scheda tecnica di autovalutazione, redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"				
Bando 2024 "Danni Eventi Alluvionali 19 e 20 ottobre 2024" PSR Sicilia 2014/2022				
CRITERI DI SELEZIONE				
Principi dei criteri di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	Punteggio Massimo
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e Focus area riferite alla Misura Max 25 punti	Localizzazione della superficie agricola aziendale > 50% ubicata in zone montane e/o svantaggiate, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e/o ubicata in Zone Natura 2000 e altre aree protette	25	Relazione tecnica e dati del fascicolo aziendale	25

Caratteristiche del soggetto proponente/azienda proponente Max 10 punti	Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e ss. mm. e ii. Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di Socio di Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro)	6	Autocertificazione attestante il possesso dell'autocertificazione definitiva della qualifica di IAP (deve essere riportata anche la data e il Comune competente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Circolare Assessoriale prot. n. 47470 del 24/05/2006 e ss. mm. e ii. e la circolare prot. n. 3187/GAB del 05/08/2020)	10
	Adesione ai seguenti protocolli: - Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui alla Legge 199 del 2016, finalizzato alla tutela dei diritti dei lavoratori ed alla valorizzazione del lavoro di qualità in agricoltura; - Sistemi di gestione certificata della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconosciuti dalla normativa di settore. - Adesione alla bilateralità, come previsto dai contratti collettivi territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale	4	Verifica adesione ai protocolli	
Qualità dell'operazione proposta Max 35 punti	Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale calcolato secondo la produzione standard: ≥ 75% ≥ 50% < 75% ≥ 40% < 50% ≥ 30% < 40%	20 15 10 5	Incidenza del danno accertato e riconosciuto, desumibile dalla relazione tecnica e dal computo metrico	35
	Dimensione economica aziendale espressa in produzione standard: da € 5.000,00 a ≤ € 50.000,00 da > € 50.000,00 a ≤ € 100.000,00 da > € 100.000,00 a = € 250.000,00	15 10 5	Relazione tecnica, computo metrico e dati del fascicolo aziendale	
Numero ed estensione delle aziende agricole interessate al ripristino delle infrastrutture connesse al potenziale produttivo Enti Pubblici (max 30 punti)	Da 10 a 50 aziende interessate dal ripristino del danno da calamità naturale o catastrofale abiotica e comunque per un'estensione totale delle aziende coinvolte di almeno Ha 20	20	Dichiarazione nell'istanza e documentazione allegata (infrastrutture)	30
	Oltre 50 aziende interessate dal ripristino del danno da calamità naturale o catastrofale abiotica e comunque per un'estensione totale delle aziende coinvolte di almeno Ha 100	30	Dichiarazione nell'istanza e documentazione allegata (infrastrutture)	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO				100

L'inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento, è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo pari a 10.

Per il riconoscimento del punteggio alle associazioni di agricoltori, relativamente ai criteri di selezione "Principi dei criteri di selezione", "Caratteristiche del soggetto proponente/azienda proponente", "Qualità dell'operazione proposta", i requisiti devono essere in possesso da parte di almeno il 50% di tutti gli associati.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico, dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata.

12. Tipologia, durata e intensità dell'aiuto

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al **100%** delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.

In linea generale, nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

13. Importo minimo ammissibile e massimo concedibile

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo minimo ammissibile è pari ad € 10.000,00 per beneficiario mentre l'importo massimo concedibile è pari ad € 300.000,00 per beneficiario, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di cui sopra.

Per le domande presentate da agricoltori in forma associata, tali massimali sono da intendersi riferiti ad ogni impresa agricola socia, che partecipa all'investimento per una quota non inferiore al 30% dell'importo totale richiesto, con il limite dell'importo totale massimo ammissibile di € 600.000,00. Tale limite massimo è da intendersi riferito anche per le domande presentate da Enti pubblici.

14. Impegni e obblighi dei beneficiari

Fermo restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 "*Stabilità delle Operazioni*" delle *Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*, il beneficiario ha l'obbligo, per almeno **5 anni** dalla data del pagamento finale. Inoltre lo stesso dovrà, per la medesima durata:

- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto, ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento.

15. INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA

La sottomisura 5.2 è attivata tramite bando pubblico con procedura valutativa.

15.1 *Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno*

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica,

attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La data di presentazione della domanda sul portale SIAN verrà comunicata con successivo avviso. Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN "usa e getta" valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una sola firma, insieme ai documenti allegati firmati digitalmente.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

16. DOCUMENTAZIONE

16.1 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente e non espressamente previsto dai contratti di affitto o comodato d'uso contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale, i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno. In allegato alla perizia dovrà essere allegata la documentazione utile al riconoscimento del punteggio auto attribuito. Nella stessa perizia bisogna attestare che gli interventi o le opere progettate, sono conformi a quanto previsto dalla sottomisura 5.2 dal bando, dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle tabelle criteri di selezione;
- relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato sotto forma di perizia asseverata, dalla quale si possano evincere le caratteristiche aziendali (dati catastali, ubicazione, destinazione colturale specie, specie e razze degli animali eventualmente presenti, indirizzo produttivo, ecc.), la descrizione degli interventi da realizzare in conformità con gli obiettivi della sottomisura e con la descrizione del regime vincolistico dell'areale di intervento;
- computo metrico estimativo completo di tutti gli interventi/opere che si intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni ove pertinenti: opere a prezzo; acquisti; spese generali; riepilogo delle spese e costo complessivo dell'investimento, con apposto timbro, data e firma del progettista;
- planimetria su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione dell'intervento da realizzare;
- disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni) con apposto timbro, data e firma del progettista;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza nel caso di spese che non rientrano nei costi standard o da preventivo per l'acquisto di beni materiali, esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo, con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 (punto 3.5.1.). Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso. La richiesta dei preventivi dovrà essere formulata tramite l'applicativo "Gestione preventivi per domanda di sostegno" presente nella piattaforma SIAN. Qualora, in relazione agli investimenti proposti, non fosse possibile produrre più preventivi, si potrà ricorrere alla perizia asseverata da

- parte del tecnico incaricato dal richiedente che attesti la congruità della spesa e/o l'esclusività;
- valutazione tecnica indipendente sui costi come normato al paragrafo 3.5 “*Ragionevolezza dei Costi*” delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021;
- analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzario agricoltura vigente, ove pertinente;
- contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e s.m.i;

16.2.1 Documentazione essenziale da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione (ove pertinente) deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvio del procedimento istruttorio successivo all'approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili:

- copia dei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinenti) registrati nei modi di legge; per i terreni costituenti l'azienda, la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 8 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati (subito dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio) e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni inseriti nel fascicolo aziendale non sarà motivo di esclusione, qualora vengano rispettati le condizioni di ammissibilità previste nel presente bando e l'oggetto dei contratti non concorra all'investimento;
- attestazione di avvenuta presentazione del progetto, agli Enti preposti, per la richiesta delle necessarie autorizzazioni/nullaosta/permessi;
- autocertificazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Avviso pubblico e nella normativa comunitaria, nazionale e regione di riferimento;
- autocertificazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche), all'INPS, che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste da decreto legislativo 159/2011 e non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- autocertificazione del beneficiario attestante che per gli stessi interventi non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari, che ci si assume l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati nel presente Avviso pubblico e nella normativa di riferimento;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento qualora non comprese in altra documentazione es. autorizzazioni, ecc. o autocertificazione se prevista dalla normativa vigente. Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;

16.2.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

- atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
- delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno;
- elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.

Nel caso in cui in uno o più documenti indicati nei precedenti punti sia riportata la seguente dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione"*, in loro sostituzione dovrà essere presentata un'autocertificazione riportante tutti i riferimenti inerenti la predetta documentazione, ciò consentirà, all'Ufficio competente per territorio, nelle fasi successive, di effettuare le dovute verifiche presso gli Uffici o Enti, che hanno provveduto a rilasciarli.

17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

17.1 Ricevibilità informatica

La ricevibilità informatica avviene attraverso apposita profilatura sull'applicativo informatizzato Sian Agea. La domanda telematica viene accettata dal sistema e quindi rilasciata solo se sono stati rispettati i termini di presentazione previsti dal bando e se sono stati correttamente compilati/implementati tutti i campi obbligatori predeterminati in funzione delle specificità del bando. L'applicativo informatizzato permette il caricamento (upload) dei file corrispondenti almeno ai seguenti campi:

- sottoscrizione della domanda di sostegno con firma elettronica mediante codice OTP;
- documentazione richiesta dal bando/avviso, firmata digitalmente dal rappresentante legale/titolare o dal professionista abilitato;
- scheda tecnica di auto-valutazione, redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) firmata digitalmente dal professionista abilitato, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- dichiarazione di conformità degli elaborati trasmessi rispetto a quanto previsto da bando/avviso, redatta sotto forma di perizia asseverata e sottoscritta digitalmente da un professionista abilitato.

17.2 Approvazione degli esiti della ricevibilità informatica

Scaduti i termini dell'invio telematico, il Responsabile dell'Area 5 effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo informatizzato Sian Agea, che genererà **l'Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito secondo il metodo di calcolo indicato nel presente bando nel paragrafo relativo ai criteri di selezione e alle priorità attribuite a parità di punteggio.

Ad ogni domanda di sostegno sarà abbinato il relativo contributo di aiuto richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda.

Il Servizio 2 predispose il provvedimento di approvazione dell'elenco regionale provvisorio di cui sopra che verrà pubblicato, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, entro 30 giorni dalla chiusura della presentazione telematica delle domande.

Relativamente a problematiche di sola natura informatica, gli interessati che abbiano dimostrato la non presenza negli elenchi o l'errata associazione dei dati inseriti in domanda documentata a mezzo PEC, potranno produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale provvisorio delle domande rilasciate, domanda di riesame del provvedimento.

Conclusa tale fase, il Servizio procederà alla predisposizione e pubblicazione, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, del provvedimento di approvazione **dell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito.

Qualora le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti, tutte le domande di sostegno presenti **nell'Elenco regionale definitivo** potranno accedere alla successiva fase valutativa e verranno considerate potenzialmente finanziabili.

Qualora invece le risorse finanziarie previste dal bando non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto, l'elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito individuerà le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "**parte utile dell'Elenco**"), fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nell'elenco così determinato verrà altresì definito il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile dell'Elenco (di seguito "**punteggio limite dell'Elenco**"). Le domande inserite nella "parte utile dell'Elenco", in funzione del punteggio auto attribuito, saranno considerate potenzialmente finanziabili e saranno avviate alla successiva fase istruttoria. Le domande che invece non raggiungono il punteggio limite (e che quindi non rientrano nella parte utile dell'Elenco) saranno considerate non finanziabili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie e non verranno avviate alla successiva fase istruttoria (*punto 4.2.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

17.3 Ammissibilità ed elaborazione graduatorie

Tutte le domande di sostegno inserite **nell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente** (nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno richiesto in termine di contributo pubblico) o le domande di sostegno rientranti nella "parte utile dell'Elenco definitivo" (qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti) - verranno assegnate ai funzionari istruttori degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, per l'avvio delle fasi procedurali previste dal sistema Sian (ricevibilità da SIAN); ammissibilità; valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa (*punto 4.3 e 4.3.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà:

- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- la verifica del punteggio auto attribuito, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo anche al conseguimento dell'eventuale punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno e la validazione del punteggio definitivo;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- l'analisi tecnico economica del progetto la verifica della rispondenza/coerenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste dalla Misura;
- la verifica della congruità, della pertinenza e della ragionevolezza della spesa rispetto a quanto previsto dal bando e la determinazione della stessa;
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto intesa come controllo antimafia);
- la verifica della corrispondenza tra il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno e quello indicato in perizia asseverata con la scheda tecnica di auto-valutazione; la verifica del punteggio, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario (soccorso istruttorio).

Al termine della predetta valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa, gli Ispettorati comunicheranno al Servizio 2 responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura gli esiti delle verifiche effettuate.

Il Servizio provvederà a redigere la **Graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento** con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni che verrà pubblicata con efficacia di notifica per tutti i proponenti.

A tal fine gli interessati potranno proporre al Servizio 2, con apposite memorie, istanza di riesame al provvedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione regionale unica di valutazione per l'esame delle stesse, i cui esiti saranno comunicati al Servizio 2.

Concluso il procedimento di riesame, il Servizio 2 procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione della **Graduatoria regionale definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento**, con relativa attribuzione del punteggio, e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione.

Avverso tale provvedimento è esperibile il ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale al TAR e/o straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Tutti gli elenchi e le graduatorie (provvisori e definitivi) approvati con provvedimento del responsabile della attuazione della Misura/Sottomisura saranno pubblicati con valore legale nei siti http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorategi [onaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorategi) e <https://www.prsicilia.it> e verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

17.4 Provvedimento di concessione

Concluso il procedimento di riesame, il Servizio responsabile procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni (*punto 4.5 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

Gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio emetteranno il provvedimento di concessione del sostegno, che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al sostegno/finanziamento;
- i tempi di realizzazione degli interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione delle domande di variante;

- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO

18.1 Modalità di presentazione

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN corredata dalla documentazione in formato digitale.

Le domande di pagamento possono riferirsi a:

- domanda di pagamento per Anticipazione;
- domanda di pagamento per Acconto (SAL);
- domanda di pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento sono stabiliti dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

Entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione il beneficiario dovrà presentare obbligatoriamente una domanda di pagamento anticipo o domanda di pagamento SAL pari ad almeno il 50% del contributo concesso.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento sono stabiliti nei termini fissati dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

18.2 Anticipo

Il beneficiario del sostegno della sottomisura 5.2 potrà richiedere domanda di pagamento per Anticipazione per una somma non superiore al 50% del contributo pubblico spettante, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione dell'aiuto.

Il relativo pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente, di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale, sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti (istituti/imprese iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito www.ivass.it, e non soggette ad un provvedimento di sospensione); la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo, a conclusione dell'operazione considerata.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.1 e 6.3.1.*

18.3 Stato avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari dell'aiuto possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata dalla documentazione qui di seguito specificata:

- relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
- computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido giustificativo di spesa);
- elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, sezioni, ecc.), ove pertinenti;
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e del tecnico;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento;
- fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2022 sottomisura 5.2 nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione dell'aiuto. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura. Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;
- bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni;
- estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L.R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica"; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
- delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
- fotografie inerenti gli investimenti realizzati anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;
- certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per attrezzature e per gli impianti tecnici, nonché attestazione che gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;
- **autorizzazioni/nullaosta/permessi/pareri relativi alla cantierabilità degli investimenti ammessi a finanziamento** o, in alternativa, apposita dichiarazione del progettista di non pertinenza con relative motivazioni.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal Bando.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'intervento realizzato con l'intervento per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale) atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli

interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

18.4 Saldo

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 30 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento comprovata da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione specifica da presentare, ove pertinente, per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
- computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
- elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, sezioni, ecc.), ove pertinenti;
- dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L. R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica"; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
- dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di finanziamento, tranne nei casi di calamità naturali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi;
- elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi: numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale;
- copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: "sottomisura 5.2" nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione dell'aiuto. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione). Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;
- bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni;
- estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per attrezzature e per gli impianti tecnici, nonché attestazione che gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;

- dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
- dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali);
- delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
- fotografie inerenti gli investimenti realizzati e delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;
- **autorizzazioni/nullaosta/permessi/pareri relativi alla cantierabilità degli investimenti ammessi a finanziamento** o, in alternativa, apposita dichiarazione del progettista di non pertinenza con relative motivazioni (*tale documentazione non deve essere prodotta se già precedentemente trasmessa con la domanda di pagamento Stato avanzamento lavori*);

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Considerate le continue modifiche legislative in materia, la documentazione oggetto di esame attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, ecc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il predetto termine di presentazione della domanda di pagamento del saldo, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'Ufficio istruttore competente provvede entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto), ove pertinente.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% visita sul luogo dell'operazione per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione). Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*.

19. TEMPI DI ESECUZIONE E VARIANTI

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il 30/09/2025. Per le varianti si rimanda a quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n.

20. CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi e delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 e s.m. e i. *"Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2022, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

21. STRUMENTI DI TUTELA

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021"* nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

22. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle *"Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021"* ad altre disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato: www.psr Sicilia.it

IL DIRIGENTE GENERALE

Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022

Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)